



Verità e relazioni familiari

Roberto Conti intervista
Gabriella Luccioli e Michele Sesta



Gabriella Luccioli e Michele Sesta hanno deciso di accompagnare *Accademia* nel viaggio sulla verità, questa volta dedicato alle relazioni familiari.

Le domande

R.C. *La verità o le verità nel diritto di famiglia. La nozione di verità in questo campo ha subito secondo Lei un'evoluzione in ragione della coscienza sociale, prima, e dei diritti fondamentali – identità personale, ecc. – poi?*

G.L. Introdurre il tema della verità all'interno del diritto di famiglia vuol dire incamminarsi in un percorso delicato e complesso, che richiede di mettere a confronto – e di valutarne la compatibilità concettuale – da un lato un dato ontologico, una realtà oggettiva, dall'altro la trama variegata e complessa delle relazioni, permeate di soggettività, nelle quali il dato storico sempre si inserisce in questo settore.

Renato Rordorf in una precedente intervista pubblicata in questa rivista ha affermato che il diritto, e soprattutto il diritto vivente prodotto dalla elaborazione giurisprudenziale, non si presta alla contrapposizione tra vero e falso, in quanto l'accertamento di un fatto nella sua oggettività e concretezza costituisce soltanto un tassello del ragionamento giuridico, che implica una serie di ulteriori valutazioni sulla rilevanza di quel fatto in direzione della sua plausibilità e giustificabilità.

Condivido l'affermazione di Renato Rordorf. Vorrei aggiungere in via preliminare che l'aggancio delle domande rivoltemi a questioni giuridiche specifiche nella materia familiare mi induce ad adottare nelle risposte un approccio legato al diritto positivo, nel suo farsi diritto vivente attraverso la voce della giurisprudenza: un approccio peraltro vicino alla formazione del magistrato e un'idea del vero propria del giurista pratico.

Né appare possibile riconoscere una pretesa di verità nel disposto normativo in sé. Questo non è possibile per una serie di convergenti ragioni: innanzi tutto perché la legge è espressione di scelte politiche, non di rado frutto di compromessi al ribasso; poi perché lo stesso controllo di costituzionalità sta a dimostrare che la legge non esprime verità assolute, ma una verità relativa che può essere messa in discussione e sostituita da un'altra verità; ancora perché la preminenza di fonti sovranazionali che comporta la non applica-

zione della legge statale contrastante vale ad incrinare quella verità; infine perché, come rileva il compianto professor Lipari (v. di recente la voce *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, in *Enciclopedia del Diritto*, I Tematici, IV, 2022), l'interprete è sempre più spesso chiamato a fare sintesi tra il sistema degli enunciati normativi e l'incalzare della storia e dei mutamenti sociali, così da delineare una diversa relazione tra testo e contesto e da determinare, partendo dal basso dei rapporti che innervano l'esperienza umana, il prevalere del dato esperienziale sul mero disposto legislativo, configurato come uno soltanto degli elementi oggetto di analisi.

Esiste poi nell'ordinamento la verità processuale fissata dal giudicato, che è anch'essa una verità non assoluta, in quanto ancorata alla prova dei fatti che le parti hanno affidato al giudice o dei fatti comunque emersi dall'esercizio dei poteri officiosi del giudice: ciò vale a dire che il diritto alla verità nel processo si sostanzia nella garanzia di un corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Non senza dimenticare la possibilità dell'errore giudiziario: in tal caso la verità sopravvive al giudicato e può essere disvelata attraverso il giudizio di revisione, che ha appunto la funzione di far emergere una verità rimasta celata nel giudicato.

È netta dunque la distinzione tra verità storica e verità processuale, a conferma della generale consapevolezza che la realtà di un fatto spesso non coincide con la sua rappresentazione.

Leonardo Sciascia, nella sua tensione verso una giustizia garante della verità, sosteneva che la dolorosa necessità del giudicare richiede ai giudici la ricerca costante del vero, esigendo da loro un prezzo elevatissimo in termini di isolamento e di solitudine, e tuttavia indispensabile per rimuovere le false apparenze che spesso nascondono la realtà dei fatti. Nel pensiero del letterato siciliano la ragion d'essere della giustizia impone che essa sia messa a servizio della verità e che la verità sia identificata con la giustizia, entrambe legate in modo indefettibile alla morale.

Ritengo che l'approccio di Sciascia ai temi della giustizia non sia pienamente utilizzabile dal giudice civile, e soprattutto dal giudice della famiglia.

Perseguire la verità in materia di diritto di famiglia è impresa difficilissima e forse impossibile, in quanto vuol dire intercettare e darsi carico delle mille sfumature che sostanziano i rapporti familiari ed i sentimenti che ispirano dette relazioni, in una valutazione necessariamente soggettiva e non indifferente ai profondi cambiamenti che hanno segnato negli anni la coscienza e la sensibilità dell'opinione pubblica.

Abbiamo da tempo preso le distanze dal pensiero di Jemolo, il quale sosteneva che la famiglia è un'isola che il diritto deve soltanto lambire, così finendo con l'attribuire al diritto di famiglia una funzione ancillare rispetto al diritto civile: è a tutti ben chiaro che dopo la riforma del 1975 la famiglia va intesa non più come istituzione, ma come comunità, come luogo di crescita dei diritti fondamentali dei suoi componenti nel segno della solidarietà, dell'autonomia, del reciproco rispetto, dell'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi o i conviventi e che è compito del giudice farsi motore e protettore di detti diritti, come anche la Corte EDU richiede, prevedendo un obbligo per gli Stati di offrire garanzie di effettività alla protezione, tra l'altro, del diritto alla vita privata e familiare. E non è senza significato che negli ultimi anni abbia trovato riconoscimento nella nostra

giurisprudenza la responsabilità endofamiliare quale conseguenza della violazione di obblighi giuridici tra i componenti del nucleo.

Eppure nelle parole di Jemolo è forse possibile intercettare un fondo di persistente validità, lì dove sembra porre l'attenzione sui limiti che il giudice deve rispettare nell'affrontare questa tipologia di controversie, anche tenuto conto del tasso di arbitrarietà dell'intervento giudiziale in un ambito così sfuggente rispetto al regime delle prove.

Io credo che in materia familiare vengano essenzialmente in gioco, più che il principio di verità, i valori della comprensione, dell'ascolto, del rispetto delle persone ed ancora una volta il valore supremo della dignità, nelle sue declinazioni soggettiva ed oggettiva. Ed invero, tenuto conto che le relazioni tra i componenti del nucleo, nella loro poliedricità, sono dinamiche e mutevoli e pertanto non adeguatamente riproducibili nel processo, il richiamato forte rischio di arbitrarietà insito nell'ingresso del giudice in un settore così delicato suggerisce un approccio leggero al controllo giurisdizionale, sempre che non vengano in gioco gli interessi dei figli minori.

In questo senso appaiono orientate le riflessioni di Stefano Rodotà quando rilevava che il diritto moderno, a partire dalla riforma del diritto di famiglia, ha abbandonato ogni pretesa statalista di impadronirsi della vita sentimentale delle persone ingabbiandola in categorie giuridiche tassative per aprirsi alla valorizzazione dei loro diritti fondamentali.

Ed è appunto nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali che negli ultimi anni ha potuto maturare nel nostro Paese una giurisprudenza nuova, al passo con i tempi e conforme ad una visione laica degli istituti, tesa a rendere effettivo il principio di parità all'interno della famiglia, quale specificazione del principio di eguaglianza, ad assumere come ineludibile criterio di riferimento la dignità di ogni componente del consorzio familiare, ad autolimitare i poteri del giudice ed il suo spazio di valutazione, nella convinzione che non spetti alla giurisdizione indagare nella sfera degli stati d'animo e dei sentimenti o formulare giudizi di valore tesi ad imporre un certo modello di famiglia, in tal modo emancipando la giustizia dalla morale e da ogni canone di verità assoluta.

Il concetto di verità finisce così per perdere la sua carica di absolutezza, assumendo un rilievo necessariamente condizionato dal rispetto delle regole, filtrate dall'attività ermeneutica del giudice, che è tenuto ad applicarle per conseguire un risultato il più possibile vicino alla giustizia.

M.S. Interrogarsi sulla, o sulle, verità nel diritto di famiglia significa, in definitiva, chiedersi quali siano le prerogative irrinunciabili delle relazioni familiari alle quali il diritto positivo è chiamato a uniformarsi.

Il giurista che voglia tentare una risposta al quesito trova un primo riscontro nell'art. 29 della Costituzione, che enuncia una vera e propria definizione della famiglia – e, quindi, la *sua* verità – allorché stabilisce che la Repubblica ne «riconosce e garantisce i diritti come società naturale fondata sul matrimonio», quasi la famiglia costituisca una formazione sociale ben identificata, alla cui base sta il matrimonio, titolare di propri diritti, in linea di principio sovraordinati rispetto a quelli dei suoi membri; il che parrebbe confermato dal secondo comma della disposizione, nel quale si prevede che il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi possa essere limitato dal legislatore ordinario a garanzia dell'*unità familiare*, come accadeva nell'originario testo del codice civile

travolto dalla Riforma del '75. Lo stesso dicasi per l'art. 30, che, da un lato, proclama il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, e, dall'altro, che la loro tutela debba essere compatibile con i diritti dei membri della *famiglia legittima*, aspetto, quest'ultimo, fortemente ridimensionato dalla Riforma del 1975 e definitivamente cancellato da quella del 2012-13.

A tutta prima, dunque, *la verità* nel diritto di famiglia – che sembra ricavarsi da quelle disposizioni, specie considerando il verbo 'riconoscere' e l'aggettivo 'naturale' – è quella della famiglia "legittima", quale entità esistente in natura con caratteri tendenzialmente immutabili, preesistente al diritto positivo, che a detta di questa idea è tenuto ad adeguarsi: insomma, l'isola che il mare del diritto può solo lambire, di jemoliana memoria. Non per nulla, un fine e appassionato giurista come Giuseppe Dalla Torre scrisse, ancora sullo scorcio degli anni Novanta, che l'art. 29 non avrebbe potuto essere oggetto di revisione costituzionale e che esso avrebbe precluso il riconoscimento come famiglia sia a quelle di fatto, sia alle convivenze omosessuali, così assegnando alla norma una portata ontologica prima ancora che giuridica.

Fatalmente, ipostatizzare quella definizione e fermarsi all'interpretazione letterale o storica oggi porterebbe a concludere che tutta la legislazione susseguitasi negli ultimi decenni contrasti con essa: il che, tuttavia, costituisce un paradosso che non può essere preso in considerazione dal giurista positivo e quindi neppure dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni.

È dunque evidente che una lettura delle norme costituzionali in termini assoluti, qual è quella sopra accennata, a ben vedere, non sia aderente alla «verità» dell'odierno diritto e dell'odierna famiglia, come si atteggiano nella concreta esperienza sociale e giuridica.

In questo quadro, come da tempo è stato evidenziato e di recente ribadito, la qualificazione costituzionale di società naturale, piuttosto che riferita a uno specifico immutabile modello di famiglia, va interpretata quale riferimento alle forme concrete che le relazioni familiari assumono in un determinato contesto, e specificamente in quello in cui si colloca il nostro ordinamento giuridico; il che consente di relazionarsi al reale atteggiarsi nel sociale dei rapporti familiari, che notoriamente si articolano in maniera multipla, tanto che il legislatore ordinario è stato costretto a recepire la loro complessità e pluralità, dandosi carico di disciplinarle, così quasi riscrivendo, attraverso norme ordinarie, quelle costituzionali. Basti pensare che Roberto Bin, nella relazione presentata al Convegno di Venezia per i cinquant'anni della legge sul divorzio (Ca' Foscari, 2021), ha espresso l'idea che l'interpretazione delle disposizioni costituzionali che riguardano la famiglia deve muovere e trarre il significato da ciò che la legislazione civile viene a fissare come regole dei rapporti tra i coniugi e tra essi e i figli.

In ogni caso, il giurista che va alla ricerca di che cosa sia per il diritto la «vera» famiglia, per tutelarne le prerogative *riconosciute*, deve necessariamente confrontarsi non solo con gli artt. 29 e 30 della Costituzione – peraltro oggetto di ampia rivisitazione in considerazione di altri principi di valenza costituzionale ricavabili dagli artt. 2, 3 e 30 Cost. – ma anche di fonti di rango sovranazionale, che recano norme facenti parte inte-

grante del nostro ordinamento (art. 117 Cost.), le quali configurano le relazioni familiari in maniera più ampia rispetto all'originaria prospettiva costituzionale.

Mettendo a confronto gli artt. 29 Cost. e le enunciazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 9, 21, 23, 24, 25, 26, 33), è dato rilevare una notevole differenza di prospettiva. Infatti, la Carta dei diritti, pur garantendo «la protezione della famiglia sul piano giuridico economico e sociale» (art. 33, co. 1), a ben vedere proclama una serie di diritti e pone divieti che hanno come destinatario l'individuo, così allontanandosi dalla visione «entificata» della Costituzione.

Anche la disciplina dettata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Cedu che tanto ha contribuito alla sua applicazione nella materia familiare, restituisce la valorizzazione dei profili individuali.

La richiamata prospettiva «europea» ha condizionato notevolmente l'evoluzione dei diritti interni: basti pensare che muovendo dagli artt. 9 della Carta dei diritti Ue e 12 Cedu è stata conferita rilevanza giuridica a una pluralità di relazioni di coppia, aventi pari dignità, che ha finito per circolare all'interno dei singoli ordinamenti, consentendo la trasmutazione di modelli familiari propri solo di alcuni di essi. Ciò anche grazie ai regolamenti europei relativi alla materia matrimoniale, alla responsabilità genitoriale, alle obbligazioni alimentari, alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

In particolare, la giurisprudenza della Corte europea ha, negli anni recenti, ricondotto nell'alveo della nozione di vita familiare, tutelata ai sensi dell'articolo 8 Cedu, le convivenze, anche tra persone dello stesso sesso, cosicché, vieppiù alla luce di quanto disposto dal legislatore nazionale con la L. n. 76/2016, può ritenersi che l'ordinamento, nel suo insieme, consideri familiari le relazioni che prescindono dal matrimonio e dalla diversità di sesso.

In forza di tali considerazioni, possiamo quindi concludere che nel diritto di famiglia attuale – diversamente da quanto accadeva mezzo secolo fa, alla vigilia della grande Riforma – non deve necessariamente rispecchiarsi una sola «verità» e che la parola 'famiglia' è riferita a una pluralità di modelli familiari socialmente tipizzati e da tempo giuridicamente tutelati: nell'ordinamento non si rinviene più *la famiglia* ma *le famiglie*: di questa pluralità ha dimostrato consapevolezza il legislatore che di recente ha istituito il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (l. n. 206/2021; d.lgs. n. 149/2022).

C'è una verità comune a tutti questi modelli?

Ritengo di sì: da un lato, la libertà riconosciuta alla coppia di unirsi o sciogliersi, anche per volontà unilaterale, senza insuperabili formalità e limitazioni; dall'altro, che, in virtù dello stato unico di figlio, proclamato nel 2012, gli obblighi genitoriali sono identici e non risentono tendenzialmente delle vicende della coppia.

Da quanto sopra emerge come il diritto di famiglia abbia conosciuto nei decenni che ci separano dall'entrata in vigore della Costituzione un'evoluzione in ragione della mutata coscienza sociale e anche dell'affermarsi progressivo dei diritti fondamentali individuali, degli adulti e dei minori. Sotto questo riguardo, deve sottolinearsi come nella concreta regolamentazione delle relazioni familiari l'ordinamento ha adottato, nel corso

del tempo, differenti politiche, e quindi ha dettato principi normativi recanti verità che si sono via via modificate in funzione degli obiettivi perseguiti. Per lungo tempo, l'intento principale del legislatore è stato quello di garantire la stabilità della famiglia, in considerazione dei compiti di rilevanza sociale che essa era chiamata a svolgere in via pressoché esclusiva, *quasi seminarium rei publicae*: la trasmissione della vita, la cura e la salute dei suoi membri, la formazione del patrimonio comune, l'istruzione e l'educazione della prole, l'assistenza agli anziani, la trasmissione della ricchezza tra le generazioni. Quest'obiettivo ha imposto l'adozione di regole rigide a tutela della famiglia "legittima", come tuttora la chiama l'art. 30 Cost., quali l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, la disuguaglianza tra i coniugi, la discriminazione della filiazione fuori del matrimonio. Il punto di emergenza di questa famiglia-istituzione era rappresentato dall'indissolubilità del vincolo matrimoniale, che ne comportava una concezione quale realtà trascendente la volontà, gli interessi e i sentimenti dei singoli, e non un loro affare privato.

Nel volgere di un breve periodo – che possiamo approssimativamente individuare negli anni Sessanta – il costume si è distaccato dal modello delineato dal codice e non espressamente ripudiato – in quel lontano 1948 – dal Costituente, il che ha consentito, nel 1970, l'introduzione del divorzio, nonché, di lì a poco, la Riforma del diritto di famiglia, che, abbandonata la visione istituzionale, ha aperto la via alla tutela dell'autonomia e dei diritti dei membri della famiglia, del loro mondo di relazioni, affetti e responsabilità.

Negli ultimi cinquanta anni, poi, è stato un susseguirsi di interventi legislativi che hanno ulteriormente confermato la tendenza all'affermazione dei diritti individuali nell'ambito delle relazioni familiari. Basti pensare alla l. n. 194/1978, alla l. n. 154/2001, recante disposizioni in materia di violenza familiare, alle varie disposizioni che hanno modificato la disciplina del divorzio (d.l. n. 132/2014, l. n. 55/2015), culminate in quelle recate dalla riforma della giustizia familiare e minorile (art. 473-bis. 49 c.p.c.). Ma nel contempo si sono rafforzati i doveri genitoriali, resi più stringenti grazie alla riforma del 2012-13, alla cui base sta l'affermazione dell'interesse superiore del minore.

All'esito di questo percorso, ovviamente in costante progressione, il diritto di famiglia non rispecchia dunque, una sola verità, ma piuttosto la sua scomposizione prismatica.

R.C. *Proviamo a ragionare sul tema verità nelle azioni di stato. Corte cost. n. 272/2017 ha per un verso riconosciuto la centralità del principio della verità biologica come diritto fondamentale del figlio, tuttavia evidenziando che esso non ha carattere assoluto, spettando alle volte al legislatore, oltre al giudice, il compito di bilanciarlo con altri valori parimenti fondamentali: "... va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti. In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente*

dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in esame.” – Cfr. Corte cost. n. 127/2020 e 133/2021.

G.L. La disciplina delle azioni di stato fornisce eclatante conferma del carattere polemico del termine verità nella materia familiare. Per quanto attiene all'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, cui la domanda fa riferimento, appare necessario ricordare che la riforma dell'art. 263 c.c. introdotta dal d. lg.vo n. 154 del 2013 ha profondamente modificato la precedente disciplina, decisamente improntata, con la generale previsione di imprescrittibilità dell'azione, al *favor veritatis*, in favore di una regolamentazione tesa a rafforzare l'esigenza di stabilità dello *status filiationis*, limitando l'imprescrittibilità all'azione proposta dal figlio ed introducendo termini di decadenza per quella proposta dall'autore del riconoscimento e dagli altri legittimati.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2017 evocata nella domanda ha fornito un contributo essenziale nella definizione del rapporto tra verità biologica e tutela di diritti fondamentali, alla luce del nuovo quadro normativo. Come è noto, detta pronunzia, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo se ritenuta rispondente al concreto interesse del minore, si è lungamente soffermata sul rapporto tra *favor veritatis* e *favor minoris*, affermando che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con altri valori e interessi coinvolti, e che al contrario la necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano impone di valutare, salva l'ipotesi che l'azione sia stata esperita dallo stesso figlio, se l'interesse di chi l'ha proposta a far valere la verità prevalga su quello del minore, in un delicato giudizio comparativo. Ciò significa da un lato che l'esigenza di verità della filiazione non ha la forza di imporsi in modo automatico sull'interesse del minore, dall'altro lato che il necessario bilanciamento di detta esigenza con il richiamato interesse del minore esclude l'automatica cancellazione della prima in nome del secondo. In tale prospettiva il giudice delle leggi ha superato la rigida alternativa tra vero e falso, imponendo di tener conto di variabili molto più complesse ed elastiche.

Nell'azione di impugnazione del riconoscimento di cui all'art. 263 c.c. nel testo riformato dall'art. 28 del d.l.vo n. 154 del 2014, così come nell'azione di disconoscimento della paternità disciplinata dall'art. 244 c.c., modificato dall'art. 18 del richiamato d.lgs. n. 154 del 2013, l'equilibrio tra i due valori è ora dettato dallo stesso legislatore, che introducendo la regola della imprescrittibilità della sola azione proposta dal figlio ha ritenuto che solo nei confronti di questo il perseguimento della verità si imponga in ogni caso, senza dover procedere ad alcun bilanciamento, essendo egli stesso portatore dell'interesse all'accertamento della propria identità fatto valere in giudizio. Il nuovo dato normativo esprime dunque implicitamente il riconoscimento nei riguardi del figlio, cui è offerta una tutela illimitata nel tempo, della preminenza del valore della verità, che costituisce una componente essenziale di detto interesse.

Per converso, la previsione di termini di decadenza nell'ipotesi di azione di impugnazione promossa da altri soggetti – che la sentenza n. 133 del 2021 della stessa Corte

ha restituito all'autore del riconoscimento nella loro pienezza, dichiarando l'incostituzionalità del terzo comma dell'art. 263 c.c. nella parte in cui non prevede che per detto soggetto il termine annuale decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità – da un lato comporta che il decorso di detti termini determini la stabilizzazione dello *status* acquisito, dall'altro lato lascia spazio, nei limiti del tempo previsto, a giudizi di valore connessi all'applicazione della *regula iuris* del superiore interesse del minore ed al suo bilanciamento con il criterio della verità.

In conclusione, il nuovo disposto normativo rivela che la tutela dell'identità e della vita personale e familiare del minore può non essere coincidente o compatibile con la rimozione di uno *status* personale non conforme alla verità biologica; l'introduzione di termini di decadenza per l'esercizio dell'azione è volta appunto ad evitare che detta azione, pur se astrattamente fondata, possa pregiudicare la stabilità di consolidate relazioni affettive. L'elemento genetico ha perso così la sua originaria rilevanza per essere sostituito dall'interesse del figlio alla conservazione di tali relazioni.

M.S. Il tema della verità si pone, in termini meno filosofici e più circostanziati, nell'ambito dell'attribuzione dello stato di figlio e delle relative azioni. In questo contesto, infatti, «verità» significa in primo luogo «verità biologica», connessa al fatto che la filiazione origina da un fatto biologico che le tecniche scientifiche permettono da tempo di conoscere e di determinare, anche se, come si vedrà, proprio le più recenti metodologie di procreazione medicalmente assistita hanno reso più complessa la questione della «verità».

Come noto, l'ordinamento ha conosciuto una notevole evoluzione rispetto al tema dell'accertamento della verità biologica della filiazione, soprattutto, ma non esclusivamente, con riguardo alla paternità.

Fino a mezzo secolo fa la contrapposizione che si riscontrava era tra *verità legale* e *verità biologica* della filiazione, nel senso che l'ordinamento, a tutela della stabilità del nucleo legittimo, costituente, come si è visto sopra, la verità della famiglia cui il diritto doveva uniformarsi, prevedeva stringenti limitazioni soggettive, oggettive e temporali all'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, che molto spesso impedivano l'emersione della *verità* biologica, peraltro all'epoca di non facile accertamento sul piano tecnico. È a tutti noto il caso del mulatto pisano, relativo a una vicenda in cui il marito di una donna che aveva concepito un figlio dai caratteri negroidi non poté conseguire il disconoscimento, benché marito e moglie fossero entrambi bianchi. Era evidente l'adulterio, tuttavia, non rientrando la fattispecie in nessuna di quelle legali – mancava il celamento della gravidanza richiesto dall'art. 235 c.c. –, i giudici negarono il disconoscimento della paternità (Trib. Pisa, 28 agosto 1947, in *Riv. dir. matr.*, 1947, pp. 128 ss., decisione confermata da App. Firenze, 15 luglio 1949, in *Foro it.*, 1949, I, cc. 1210 ss.). A prevalere, anche contro l'evidenza, era quindi la verità legale e a soccombere quella biologica e il conseguente diritto del figlio, del marito e della madre a vederla accertata. Ciò nel nome della supremazia dell'interesse della famiglia legittima, intesa proprio come istituzione sovrastante i suoi membri e i loro specifici interessi.

Sotto tutt'altro profilo, si osservi che la negazione della verità biologica della filiazione venne a configurarsi anche a seguito della introduzione dell'adozione speciale

(1967). Qui il discorso è più complesso, poiché la cancellazione del precedente status di filiazione dell'adottato, ove sussistente, e comunque l'attribuzione di quello di figlio legittimo della coppia adottante, se da un lato recava con sé la negazione della verità biologica, dall'altro trovava la sua giustificazione nell'interesse del minore che si trovasse in situazione di abbandono a essere collocato nell'ambito di una famiglia che l'accogliesse come «vero» figlio. Proprio da questa legge può dirsi sia emerso per la prima volta il principio dell'interesse del minore, quale criterio prioritario, in netto anticipo rispetto alla Convenzione di New York del 1989.

La tensione tra le opposte esigenze della «ri-nascita» in una nuova famiglia e della «memoria» della propria verità biologica, è stata temperata solo nel 2001, allorché il legislatore ha dato ingresso al riconoscimento del diritto dell'adottato a essere informato della sua condizione e all'accesso alle proprie origini (art. 28 l.ad.); e altresì da quanto ancor più di recente ha stabilito la Corte costituzionale circa la possibilità in capo all'adottato di conservare relazioni con i genitori biologici (28 settembre 2023, n. 183).

Tornando agli anni Settanta, il legislatore della Riforma dette ampio spazio al riconoscimento della verità biologica, soprattutto consentendo l'esercizio dell'azione di disconoscimento non solo al marito, ma anche alla madre e al figlio, una volta raggiunta la maggiore età, pur contemplando limiti temporali piuttosto stringenti. Quanto alla filiazione fuori del matrimonio, già nel testo originario del codice l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità poteva essere azionata da chiunque vi avesse interesse senza limiti di tempo. Il differente trattamento tra l'azione di disconoscimento di paternità e l'impugnazione del riconoscimento rendeva evidente la diversa considerazione che la verità biologica assumeva nell'ambito della famiglia legittima e in quello della filiazione naturale: nel primo doveva essere subordinata agli interessi della famiglia, mentre, in mancanza di matrimonio e, quindi, di un vincolo propriamente familiare, il suo accertamento non trovava limiti, ancorché potesse ripercuotersi negativamente sulla persona del figlio.

Sempre sotto il profilo della emersione della verità biologica della filiazione vanno ricordate le disposizioni in materia di dichiarazione giudiziale della genitorialità, che in origine recavano limitazioni assai rilevanti, prima fra tutte il divieto dell'accertamento dello stato del figlio adulterino o nato da relazione incestuosa, scomparse a seguito della Riforma del 1975 e di successivi interventi della Consulta e del legislatore.

Per quanto attiene la maternità, da dimostrarsi provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre (art. 269, co. 3, c.c.), l'azione per la relativa contestazione era consentita nelle ipotesi di supposizione di parto o di sostituzione di neonato. Azione imprescrittibile, alla quale era ammesso chiunque vi avesse interesse, trattandosi di fattispecie che non avevano a che fare con il concepimento in sé, ma con la persona fisica del figlio, nelle quali pertanto l'emersione della verità doveva prevalere incondizionatamente.

Oggi il tema della maternità è diventato più complesso. Rimasta tendenzialmente invariata la disciplina della prova della maternità e dell'azione di contestazione dello stato di figlio, la disciplina della p.m.a. può creare una scissione tra la maternità genetica e quella biologica: basti pensare alla vicenda dello scambio di embrioni verificatosi all'o-

spedale Pertini, risolto dal Tribunale di Roma (8 agosto 2014, in *Fam. dir.*, 2014, pp. 929 ss.) nel senso di attribuire la maternità alla partoriente, e la paternità al di lei marito, ancorché l'embrione si fosse formato con i gameti di un'altra coppia. Nella motivazione, il Tribunale, contro una visione strettamente genetica della fattispecie, ha valorizzato, con riguardo all'interesse dei figli, il legame creatosi durante la gestazione e nei momenti successivi alla nascita tra i figli e i genitori «accidentali». Su questa linea può dirsi che, come recita la sentenza di Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, il principio della verità genetica e/o biologica non ha carattere assoluto, spettando al legislatore e al giudice il compito di bilanciarlo con altri valori parimenti fondamentali.

In altri termini, l'accertamento della verità biologica può essere inibito dall'interesse del minore a che essa non emerga, trattandosi quindi di un principio che non ha carattere di ontologica assolutezza, ma che trova concreto riconoscimento da parte dell'ordinamento solo in presenza di circostanze non impeditive. Già nella sentenza del 27 novembre 1991, n. 429 (estensore Mengoni), la Corte costituzionale chiarì che il giudice – richiesto di nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 244, ult. co., c.c., per dar luogo all'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità di un minore infrasedicenne (oggi quattordicenne) – deve valutare l'interesse del minore alla perdita del proprio status di figlio ancorché in ipotesi non corrispondente alla verità biologica. E già in precedenza, con la sentenza n. 841/1990 la Corte aveva chiarito che nell'ambito della dichiarazione giudiziale della paternità dovesse essere apprezzato l'interesse del minore.

R.C. È stato lo stesso sistema – dopo il d.lgs.n.154/2013 – a modificare l'assetto delle azioni di stato, introducendo una disciplina che, a grandi linee, sembrerebbe avere rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio, a scapito del favor veritatis, visto che si è ritenuta l'imprescrittibilità, solo se ad agire sia il figlio, tanto dell'azione di disconoscimento che dell'impugnazione del riconoscimento – artt. 263 e 244, quinto comma, cod. civ. Ora, il tema della divergenza tra identità genetica e identità legale e, dunque, quello della verità biologica risulta declinato dal legislatore sulla base di operazioni di bilanciamento rispetto alle quali si fronteggiano esigenze di accertamento della verità e contrapposti interessi facenti capo a centri di imputazione giuridica diversi – interesse superiore del minore, interessi del genitore biologico e del genitore legale, di terzi. Secondo voi in che misura queste operazioni di bilanciamento sono condizionate dalla coscienza sociale, dal progresso della scienza medica e/o dal grado di accresciuta considerazione di alcuni diritti fondamentali che, a volte, assumono consistenza diversa proprio in ragione della consapevolezza che di essi si viene acquisendo, anche per il tramite del diritto vivente? E quanto l'accresciuta considerazione di alcuni valori fondamentali nel diritto vivente si proietta sull'applicazione concreta delle fattispecie individuate dal legislatore?

G.L. La risposta a questa domanda sta in parte in quanto ho già osservato in relazione alla precedente. Posso ora aggiungere che una volta scardinato con la riforma del 2013 il mito della verità del rapporto di filiazione come valore da tutelare sempre, si è dato ingresso ad un giudizio delicato di bilanciamento sempre più orientato in direzione dell'interesse del minore, che deve essere valutato non in astratto, ma in concreto, nella sua effettività con riguardo a quella determinata vicenda e a quel determinato minore.

La Consulta con la richiamata sentenza n. 272 del 2017 ha indicato alcune variabili che il giudice dovrebbe considerare nella formazione della sua regola di giudizio sull'interesse del minore, come la durata del rapporto instaurato con gli adulti, le modalità del concepimento e della gestazione, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore contestato, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento.

A tale interesse, da apprezzare in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale rimozione del precedente stato possa pregiudicare gli equilibri affettivi e la vita di relazione del bambino, la giurisprudenza sembra essere sempre più attenta, in forza di una sempre maggiore valorizzazione del diritto fondamentale all'identità personale, nella sua dimensione individuale e sociale, non necessariamente correlata alla verità biologica. Acquistano in tale prospettiva particolare rilevanza i legami affettivi sviluppatasi all'interno della realtà familiare, che assumono ancor più marcato rilievo quando si tratti di minore infraquattordicenne, la cui personalità in divenire e la cui fragilità richiedono una più intensa cura perché gli sia garantito uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.

L'irruzione della tutela dell'interesse del minore anche nelle azioni di stato, in applicazione del principio generale del *best interest of the child*, appare peraltro in sintonia con l'evoluzione del costume, con le nuove sensibilità maturate nella concezione del rapporto genitoriale e delle dinamiche familiari, con gli insegnamenti della medicina e della psicologia, con la forza pregnante di alcune indicazioni del legislatore. Mi limito in questa sede a ricordare, nel panorama normativo nazionale sempre più orientato in tale direzione, le importanti indicazioni offerte dalla legge n. 173 del 2015, che ha inteso garantire la continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, consentendo di convertire situazioni di affidamento in adozioni. Sul piano sovranazionale è immediato il riferimento all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, all'art. 8 della CEDU, all'art. 24 della Carta di Nizza, al Regolamento n. 1111 del Consiglio dell'UE del 2019. Nello stesso senso sono gli enunciati della Corte di Strasburgo, la quale ha reiteratamente affermato che l'interruzione del rapporto tra il minore e la famiglia d'origine è la soluzione estrema, da adottare in via del tutto residuale per soddisfare l'esigenza di tutelare il superiore interesse del minore.

E forse in nessun settore del diritto come in questo il dialogo tra le Corti è stato importante, quale elemento propulsore della tendenza a valutare con un respiro più profondo ed uno sguardo più attento la personalità del minore ed i suoi bisogni esistenziali. In tal modo la figura del minore ha acquisito una nuova dimensione, ponendosi non più come soggetto incapace e sempre bisognoso di protezione, ma come persona titolare di diritti soggettivi, interessi e aspettative che l'ordinamento deve prioritariamente garantire e promuovere.

In tale prospettiva il criterio della verità si stempera fino ad annullarsi: all'accertamento della verità assoluta si sostituisce quello all'affermazione di una verità declinata in funzione del benessere di quello specifico minore.

Ed è significativo che anche per i bambini nati da maternità surrogata, che costituisce pratica sanzionata penalmente dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 e

non consente la trascrizione in Italia del certificato di nascita all'estero per contrasto con l'ordine pubblico internazionale, la giurisprudenza si sia data carico di reperire nell'ordinamento uno strumento di tutela in direzione della conservazione del legame affettivo con i committenti, ritenendo applicabile l'istituto dell'adozione in casi particolari.

M.S. Il legislatore del 2012-2013 ha posto nuovi limiti temporali all'accertamento della verità, limiti ai quali tuttavia non soggiace il figlio, per il quale le relative azioni sono imprescrittibili.

Per gli altri, e particolarmente per colui che viene indicato come padre, decorsi cinque anni dalla nascita, le azioni di disconoscimento e di impugnativa del riconoscimento non sono più esperibili e lo stato di filiazione si consolida, anche se successivamente si scopra che esso non corrisponde alla verità biologica della procreazione (art. 244, co. 5 c.c., e art. 263, co. 4, prima parte, c.c.).

Così, l'elemento genetico sembra aver perduto quella incondizionata rilevanza che gli era stata attribuita dalla riforma del 1975, a vantaggio dell'interesse del figlio, che, a ben vedere, riflette invero anche l'interesse più ampio dell'intera società alla stabilità del legame con chi risulti socialmente suo genitore, affinché sia accaduto e mantenuto nel contesto relazionale in cui è rimasto collocato per un tempo significativo.

La Corte di cassazione ha chiarito che la tutela del predetto interesse è centrale anche nelle azioni di stato, e che la ricerca della verità biologica non ha preminenza assoluta, in quanto il quadro normativo attuale impone il suo bilanciamento «con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggior considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'intero di una famiglia. Tale bilanciamento, traguardato nell'ottica dell'interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte in merito alla necessità di un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale» (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26767; Cass. 6 marzo 2019, n. 6517; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27140). Come è stato scritto, una tale evoluzione si è resa necessaria «in tempi ove le famiglie sono fragili, le coppie instabili e i minori sballottati da una famiglia all'altra. Il minore, come detto, rimane uno degli ultimi elementi di stabilità a partire dal quale il legislatore potrà ricostruire il diritto della famiglia» (P. MALAURIE e H. FULCHIRON, *La famille*, IV ed., in P. MALAURIE e L. AYNES, *Droit civil*, Paris, Lgdj, 2011, p. 382).

In altri termini, in queste fattispecie emerge il carattere «superiore» dell'interesse del minore, al quale sono nettamente subordinati quelli degli altri protagonisti, e segnatamente del «padre» che tale non sia dal punto di vista biologico.

Francamente l'assetto normativo suscita qualche perplessità. Se è comprensibile, infatti, l'obiettivo di mantenere stabile la situazione del minore, resta il dubbio che la posizione del genitore che abbia scoperto tardivamente, cioè decorso il quinquennio, l'adulterio della moglie o comunque la non paternità, sia troppo sacrificata, non potendosi negare anche in capo a costui la sussistenza di un diritto fondamentale a non vedersi attri-

buita una paternità biologicamente insussistente. A tal proposito possono richiamarsi le risalenti sentenze della Corte costituzionale (14 maggio 1999, n. 170/1999 e 26 aprile 1985, n. 124) che avevano dichiarato illegittimo l'art. 244, co. 2, c.c. – nel testo risultante dalla riforma del 1975 –, nella parte in cui non disponeva che il termine dell'azione di disconoscimento decorresse dal giorno in cui il marito fosse venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie o della propria impotenza a generare, e altresì, allo stesso modo, con riferimento alla decorrenza del termine per la moglie venuta a conoscenza dell'impotenza a generare del marito. La Consulta aveva evidenziato che, in caso di incolpevole ignoranza di un fatto costitutivo dell'azione, la decorrenza del termine dall'evento nascita poteva in concreto vanificare il diritto di azione in contrasto con i principi costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti. Analoghe considerazioni sono state svolte, ancorché con riferimento a differente contesto normativo, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu, 24 novembre 2005, *Shofman c. Russia*, ricorso n. 74826/01; v. conformi Corte Edu, 10 gennaio 2007, *Paulík c. Slovacchia*, ricorso n. 10699/05; Corte Edu, 10 settembre 2018, *Doktorov c. Bulgaria*, ricorso n. 15074/08).

Più di recente, la questione della decadenza dall'azione nonostante l'ignoranza della non paternità è stata nuovamente sollevata avanti la Corte costituzionale, che però l'ha respinta (Corte cost., 25 giugno 2021, 133), assumendo che il termine di cinque anni «radica il legame familiare e sposta il peso assiologico nel bilanciamento attuato dalla norma sul consolidamento dello *status filiationis*, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa».

Conclusivamente, può rilevarsi che, mentre negli ultimi decenni il diritto della filiazione era stato caratterizzato dal passaggio dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis*, le regole introdotte dalla riforma del 2012-2013 hanno aperto un ulteriore percorso, che si indirizza verso la tutela della stabilità dello stato di filiazione, prima ancora che della verità della procreazione; a fronte di questo nuovo diritto fondamentale del figlio – che comporta l'impedimento per tutti gli altri soggetti di rimuovere lo stato di filiazione in cui questi si trova – soccombono, unitamente al principio della verità, le ragioni del presunto padre, nonché, in caso di tardiva scoperta dell'impotenza del marito, anche quelle della madre. Come ha chiarito la Corte costituzionale dianzi citata, il legame familiare creatosi giustifica il bilanciamento attuato dalla norma degli artt. 244, comma 4, e 263, comma 4, c.c. Se si pone mente al fatto che il marito, prima del 1975, era l'unico titolare dell'azione di disconoscimento (che peraltro poteva esercitare nel termine assai ristretto di tre mesi dal giorno della nascita, salvo che egli provasse di non averne avuto notizia) e che ora, invece, è il figlio che – decorsi i cinque anni dalla nascita – ne diventa il titolare esclusivo, si conferma, anche sotto questo riguardo, la singolare parabola che, negli ultimi decenni, ha interessato i ruoli all'interno della famiglia, in considerazione dell'affermazione della supremazia dei diritti fondamentali del figlio.

R.C. *La Corte di cassazione ha ritenuto che il diritto all'identità personale non sia necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando ad essere coinvolto sia un minore infraquattordicenne. Si aggiunge che tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione*

astratta occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale – cfr. Cass.n.26767/2016, Cass. n. 27140/2012, Cass. n. 5190/2024, Cass. n. 32417/2023. Altre volte la Corte di cassazione ha offerto una lettura di istituti giuridici – assegno vitalizio ex art. 580 c.c. – orientato a salvaguardare la tutela della verità (identità genetica) pur se non conforme a quella legale (Cass. n. 31672/2022). Come esce, dunque, tratteggiato il ruolo del giudice verso la ricerca della verità nel segmento qui esaminato?

È evidente la connessione di tale domanda con le due precedenti. Mi riporto pertanto a quanto ho già detto in relazione ad esse. Vorrei mettere soltanto in evidenza che non ravviso profili di contrasto, in relazione al significato e alla pregnanza del principio di verità, tra l'orientamento sopra ricordato e le enunciazioni contenute nella sentenza n. 31672/2022 richiamata nella domanda, ma una ulteriore dimostrazione della accezione non unitaria del concetto di verità nel sistema del diritto di famiglia.

Come è noto, la richiamata sentenza ha affermato che il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. spetta anche al figlio che abbia già il diverso *status* di figlio altrui e appartenga alla categoria, cui la rubrica dell'articolo fa riferimento, dei *figli non riconoscibili*, per aver scelto consapevolmente di non impugnare il precedente riconoscimento o di non proporre l'azione di disconoscimento della paternità.

Non è questa la sede per esaminare la correttezza dei principi fissati in detta decisione, sulla quale a suo tempo il professor Sesta ha espresso serie riserve (v. la nota *Chi ha lo stato di figlio altrui può conseguire i diritti successori ex art. 580 c.c. nei confronti degli eredi del preteso padre biologico*, in *Famiglia e diritto*, 2023, p. 627) per aver riconosciuto all'istante la possibilità di avvalersi contemporaneamente, sia pure ai soli fini patrimoniali, della duplice condizione di figlio biologico e di figlio legittimo, attribuendogli la possibilità di scelta tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c. e quella piena che gli competerebbe ove facesse accertare in giudizio la filiazione nei confronti del *de cuius*. Ciò che rileva ai fini qui in discorso è che detta sentenza ha configurato la paternità naturale come fatto procreativo rilevante solo ai fini del riconoscimento di un diritto patrimoniale nei confronti dell'eredità del genitore biologico, riscontrabile senza efficacia di giudicato e non comportante l'attribuzione di un nuovo *status* nei confronti del *de cuius*: in tale prospettiva appare del tutto logico che il relativo accertamento resti ancorato alla prova della identità genetica.

M.S. La domanda si riferisce al ruolo del giudice verso la ricerca della verità in due distinte ipotesi, la prima delle quali è riferita alla tutela dell'identità personale, non necessariamente correlata alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppati all'interno di una famiglia, quando a essere coinvolto sia un minore infraquattordicenne. La questione, anche in virtù delle sentenze citate nel quesito, appare legata alla già citata fattispecie regolata dall'art. 244, co. 6, c.c. – e dall'analoga contemplata dall'art. 264 c.c. – alla cui stregua, nel caso di minore età del figlio legittimato all'azione di disconoscimento di paternità, la stessa possa essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che abbia compiuto

i quattordici anni, o del pubblico ministero o dell'altro genitore quando si tratti di minore infraquattordicenne.

La disposizione dell'art. 244, co. 6, c.c. merita un approfondimento perché ha dato origine a notevoli incertezze applicative che hanno a che fare col tema qui trattato. Essa fu originariamente introdotta dall'art. 81, l. n. 184/1983, che, per la prima volta, consentiva che l'azione in questione fosse promossa, ancorché mediante un curatore speciale del minore, a iniziativa di un soggetto estraneo alla famiglia, qual è il pubblico ministero. Considerata anche la sua collocazione nell'ambito della legge sull'adozione, la norma era diretta a garantire un intervento giudiziale in situazioni nelle quali la difformità tra verità legale e verità biologica potesse arrecare nocimento al figlio, piuttosto che perseguire l'affermazione incondizionata della verità biologica, anche contro la volontà e gli interessi dei familiari, e assecondare la pur legittima intenzione del preteso padre biologico di far risultare la propria genitorialità (Corte cost. n. 429/1991, cit.). A seguito della riforma della filiazione del 2012/2013, la disposizione è stata ulteriormente modificata, con l'aggiunta della previsione, per quanto attiene al figlio infraquattordicenne, che l'istanza per la nomina del curatore speciale può provenire, oltre che dal pubblico ministero, anche dall'«altro genitore», che, secondo l'opinione preferibile, deve identificarsi con la madre e/o col marito decaduti dall'azione *ex art. 244, co. 1 e 4, c.c.*, per decorso dei termini ivi previsti, e non con il preteso padre biologico.

La norma, che ha sicuramente carattere eccezionale, coinvolge l'autorità giudiziaria sotto un duplice profilo, e precisamente, quello che riguarda il pubblico ministero istante, e, poi, quello del tribunale in sede di nomina del curatore speciale.

Si tratta dunque di mettere a fuoco, in primo luogo, i presupposti dell'esercizio del potere attribuito al pubblico ministero. Sul punto la legge è laconica, prevedendo l'assunzione di sommarie informazioni solo con riferimento alla nomina da parte del giudice, e non specificamente con riguardo alla precedente istanza del pubblico ministero.

La prassi ha evidenziato situazioni nelle quali costui – a seguito di notizie riferitegli per lo più dal preteso padre naturale circa una sua relazione con la madre – chiede puramente e semplicemente al tribunale di disporre la nomina del curatore.

In considerazione di quanto si è visto nella risposta al precedente quesito, non pare che una simile prassi sia condivisibile, dovendosi ritenere che la richiesta debba necessariamente essere avanzata all'esplicito fine di tutelare un concreto interesse del figlio minore a che venga rimossa la paternità legale; interesse da accertarsi prima ancora di ogni valutazione del profilo biologico; il che, naturalmente, richiede che l'istanza, ai fini della sua ammissibilità, alleggi e documenti circostanze di fatto tali da far risultare l'esistenza di tale interesse. Diversamente, essa avrebbe un carattere esplorativo della verità biologica e potrebbe, per il solo fatto della sua presentazione, recare pregiudizio alla stabilità della famiglia in cui il minore è inserito e, quindi, in definitiva, nuocere al suo stesso interesse.

In ogni caso l'apprezzamento della sussistenza dell'interesse del minore è compito preciso del tribunale adito.

Come detto, l'unica finalità della nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., (così come dell'art. 264 c.c.), tale da renderlo costituzionalmente com-

patibile, è quella di assicurare l'attuazione di un concreto e non altrimenti tutelabile interesse del minore, di guisa che l'azione di disconoscimento può essere eccezionalmente avviata a opera di un soggetto diverso dal figlio, dalla madre e dal marito, a condizione che il giudice sia messo in grado di valutare che, all'esito di tale procedimento e subordinatamente alla prova del mancato rapporto di filiazione, la rimozione dell'esistente stato di figlio matrimoniale produca un effetto positivo – e non già pregiudizievole – nella sfera del minore, e corrisponda, quindi, a un suo reale, attuale e non procrastinabile interesse.

Ciò può ricavarsi già da quanto fu stabilito a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella precitata sentenza n. 429/1991, nella quale fu precisato che, mentre il minore ultrasedicenne (oggi ultraquattordicenne) può valutare autonomamente il proprio interesse all'azione, qualora l'iter processuale venga avviato dal pubblico ministero, il giudice richiesto di nominare il curatore deve valutare l'interesse attuale del minore, della cui sussistenza il tribunale è tenuto a dar conto nel provvedimento di nomina.

Più di recente, la Cassazione (sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767; nello stesso senso sez. I, 6 marzo 2019, n. 6517; sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27140), annullando la sentenza di appello – che aveva ritenuto nella specie non rilevante l'accertamento relativo all'interesse del minore ai fini del disconoscimento – ha chiarito che la tutela del predetto interesse è centrale anche nelle azioni di stato, e che la ricerca della verità biologica non ha preminenza assoluta, in quanto il quadro normativo attuale impone il suo bilanciamento con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari. È altresì significativo il passo della motivazione in cui si afferma che occorre «sgombrare il campo dalla suggestione che il giudice investito della domanda dal curatore speciale sia esonerato dalla valutazione della rispondenza o meno degli effetti del disconoscimento all'interesse del minore, perché già effettuata in relazione all'istanza del pubblico ministero in relazione alla nomina del curatore speciale stesso»: dal che risulta evidente che la valutazione dell'interesse del minore deve essere effettuata non solo nel procedimento *ex art. 244*, comma 6, c.c., ma anche nel giudizio di merito.

Per contro, la medesima sez. I (15 febbraio 2017, n. 4020) ha confermato una decisione di merito, la quale aveva accolto la domanda di disconoscimento della paternità promossa da un curatore speciale, senza aver valutato, a quanto risulta dalle censure sollevate dal ricorrente, l'interesse del minore rispetto alle conseguenze della decisione sul suo equilibrio nella fase preadolescenziale in cui si trovava. Secondo il ricorrente non doveva essere riconosciuto un valore preminente alla verità biologica, essendo il suo accertamento precluso all'esito della valutazione di opportunità attinente alla condizione del minore. La Cassazione, da un lato, in guisa di *obiter dictum*, ha ritenuto che la Corte di merito avesse argomentato in ragione all'interesse del minore «evidenziando il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a far presumere il rischio di un concreto pregiudizio»; dall'altro, richiamando le sentenze della Corte cost. 25 novembre 2011, n. 322, 3 luglio 1997, n. 216 e 22 aprile 1997, n. 112, ha esplicitamente statuito che l'apprezzamento dell'interesse del minore «trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina [del curatore speciale] – essendo, nel corso di esso, possibile l'acquisizione di necessari elementi di valutazione e dovendosi, col provvedimento conclusivo, [omissis] giustificare congruamente le conclusioni raggiunte

in ordine alla sussistenza dell'interesse – ma non anche nel successivo giudizio di merito. [omissis] Una diversa interpretazione in base alla quale la valutazione dell'interesse del minore dovrebbe essere effettuata anche nel giudizio di merito, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal curatore, non solo è priva di basi normative, [omissis] ma rappresenterebbe un'inutile duplicazione di un'indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore».

Il contrasto sul punto rispetto alla sentenza della Cassazione n. 26767/2016 è, all'evidenza, netto.

Dopo pochi mesi, sempre la Prima sezione (3 aprile 2017, n. 8617), accogliendo il ricorso avverso la pronuncia di merito che aveva disposto il disconoscimento del figlio, ha affermato i seguenti principi:

- 1) il *favor veritatis* non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta;
- 2) l'esaltazione dell'interesse del minore e la necessità di una sua costante valutazione impone anche una verifica condotta in termini di attualità, in sede di merito e anche di appello, cosicché è proprio nella sede di merito che il controllo della sussistenza dell'interesse del minore va operato in termini sindacabili dalla Corte.

Come affermato dalla Consulta (sentenza n. 272/2017, cit.), le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 264 c.c.).

In definitiva da quanto sopra emerge che il giudice non sia meramente chiamato a una ricerca della verità biologica, ma sia tenuto in primo luogo a valutare in concreto l'interesse superiore del minore infraquattordicenne con riferimento agli effetti del provvedimento – la nomina del curatore speciale – richiesto al fine di dar corso all'azione di disconoscimento della paternità, perché l'emersione della verità biologica e/o la considerazione delle pur comprensibili istanze del preteso padre naturale soccombono rispetto alla considerazione della tutela dello sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale del minore.

* * *

Passando alla fattispecie affrontata dalla Cassazione nella sentenza 26 ottobre 2022, n. 31672, la Corte ha stabilito che il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c., che sorge *ex lege* per responsabilità patrimoniale del genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso status di figlio altrui e che volutamente non abbia proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendosi negare al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 Cedu, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella «piena» che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica.

Come ho avuto modo di esporre nell'ambito di un commento alla decisione in esame, la Corte – asseritamente «in linea di continuità evolutiva rispetto a quanto statuito [da] Cass. n. 6365/2004, che ha attribuito rilevanza anche all'impossibilità sopravvenuta [...]» –, afferma in maniera incondizionata che chi è titolare dello status di figlio ha comunque il diritto di conseguire la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella piena che gli

competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica, ovviamente facendo venir meno il precedente stato di filiazione. Tale conclusione si ritiene compatibile col principio dell'unicità dello stato di figlio, «dal momento che, come si è visto, la peculiare tutela successoria di cui trattasi attribuisce solo un diritto di credito verso l'eredità del genitore biologico e non lo stato di figlio, né quello di erede, sicché è destinato a restare uno solo il titolo di status, ossia quello preesistente e mai rimosso, pur se, in realtà, non corrispondente alla procreazione biologica». La Corte afferma che «la *ratio* della disposizione di cui trattasi è quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuzione né della qualità di erede [né] dello status di figlio ai soggetti sprovvisti di uno status di filiazione nei confronti del *de cuius*».

Il principio affermato dalla sentenza supera, a ben vedere, il dato testuale dell'art. 580 c.c., il quale fa espresso riferimento «a quei figli» nati fuori del matrimonio che abbiano diritto al mantenimento all'istruzione e all'educazione a norma dell'art. 279, che come noto stabilisce che «in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione». Dalla disposizione risulta evidente la connessione tra il riconoscimento dell'azione e l'impossibilità di conseguire il titolo dello stato di figlio – «in ogni caso in cui non può proporsi l'azione» –, cosicché l'attribuzione incondizionata dell'azione a quel figlio che, pur attualmente potendo, non agisce, si spinge oltre il perimetro fissato dalla norma, consentendo una duplicazione di tutela in quanto il figlio potrà ereditare dal padre legale e al contempo pretendere diritti sull'eredità di quello biologico.

Si osservi che la precedente sentenza 1° aprile 2004, n. 6365, ancorché la fattispecie fosse in realtà da ricondursi a quella dell'art. 580 c.c., aveva testualmente stabilito che «l'azione *ex art. 279 c.c.* può essere esercitata anche dal figlio naturale che abbia lo stato di figlio legittimo altrui e che sia impossibilitato ad esercitare l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale per aver omesso il tempestivo esperimento, nel termine di decadenza, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo, qualora i genitori legittimi non abbiano i mezzi per provvedere, oppure qualora, per le circostanze del caso concreto da accertare volta per volta, il figlio medesimo non possa comunque ottenere il mantenimento, o un sostegno economico, dai detti genitori legittimi».

Non sembra quindi condivisibile la ricordata affermazione della sentenza in esame che colloca il caso «in linea di continuità evolutiva» con la sentenza del 2004, che, come dianzi esposto, espressamente condizionava l'attribuzione dei diritti di cui all'art. 279 c.c., sulla quale si è pronunciata, all'ipotesi in cui i genitori legittimi non avessero i mezzi per provvedere al mantenimento, proprio perché, a suo stesso dire, «il sistema non contempla un doppio e contestuale titolo di mantenimento». Insomma, si trattava di una fattispecie eccezionale, giustamente ricondotta al dovere costituzionalmente previsto del genitore, di mantenere, istruire ed educare il figlio, per il mero fatto della procreazione, nel caso in cui quello legale non vi provvedesse.

Un consimile principio risulta non immediatamente applicabile alla fattispecie in rassegna, perché, come osservato sopra, esso produce una doppia chiamata successo-

ria, non potendosi, come invece nell'ipotesi dell'art. 279, procedere a una graduazione e considerando che, in linea di principio, con riguardo alla successione, ancora oggi non pare consentito «giovarsi contemporaneamente, sia pure ai soli fini patrimoniali, di una duplice condizione: della filiazione naturale e di quella legittima» (Cass., 4 luglio 1958, n. 2389, in *Foro pad.*, 1959, 1, pp. 22 ss.).

Tutto ciò fa dubitare l'assunto per cui negare al figlio la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580, conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella piena che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica, comporti la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e 8 Cedu, come si legge nel principio di diritto enunciato. In concreto, infatti, il problema che si pone al figlio non è tanto quello di scegliere quale tutela successoria far valere nei confronti del preteso padre biologico, quanto se mantenere lo stato di cui è titolare ovvero acquisire quello corrispondente alla verità biologica, discendendo da quella scelta la conseguente tutela successoria di sua spettanza. È tale scelta che la riforma della filiazione ha inteso incondizionatamente attribuire al figlio.

La diversa soluzione seguita dalla Cassazione era stata prospettata da un attento studioso, che aveva evidenziato come un'interpretazione letterale restrittiva della norma di cui all'art. 279 sarebbe incostituzionale, sia perché imporrebbe al figlio di rinunciare allo status posseduto e di costituirne uno nei confronti di una persona sconosciuta con cui non ha intrattenuto e non intende intrattenere rapporti personali, sia perché il genitore biologico vedrebbe limitata la propria responsabilità da procreazione. Conseguentemente, sempre secondo tale dottrina, l'azione di cui all'art. 580 c.c. spetterebbe a tutti i figli che non abbiano per qualsivoglia ragione costituito lo status nei confronti del genitore biologico, compresi dunque quelli che abbiano lo stato di figlio altrui, il che è esattamente quanto deciso dalla Cassazione.

Invero, l'argomento – ancorché suggestivo, e in qualche misura coerente con recenti decisioni della Corte costituzionale (28 marzo 2022, n. 79, la quale ha ritenuto che «l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo *status filiationis*») e della Cassazione (5 gennaio 2023, n. 230) che sembrano aprire a situazioni di multigenitorialità, – non è condivisibile. Infatti, anche sulla base della pregressa giurisprudenza, occorre tenere distinte le fattispecie di cui all'art. 279, per le quali l'argomentazione sopra riportata appare persuasiva, ovviamente con riferimento ai casi in cui il figlio non possa comunque «ottenere il mantenimento (o un sostegno economico) dai [...] genitori legittimi» (Cass. n. 6365/2004, cit.), da quelle di cui agli artt. 580 e 594, che, a ben vedere, al di là del richiamo letterale in essi contenuto all'art. 279, disciplinano una situazione diversa, se non altro perché la loro applicazione presuppone la morte del preteso padre biologico. Ritenere che, come deciso dalla sentenza, chi ha lo stato di figlio altrui possa vantare diritti nei confronti dei successori del preteso padre biologico lascia perplessi in considerazione del conseguente cumulo incondizionato di diritti, che pare introdurre nel sistema un'eterodossa forma di tutela, per nulla richiesta dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall'art. 8 Cedu, trattandosi di un mero diritto di credito nei confronti degli eredi, la cui

pretesa ben può considerarsi incompatibile con lo status di figlio posseduto e volontariamente non contestato.

R.C. *Proviamo a fermarci ancora sul diritto alla verità sul ruolo del giudice. Quanto il giudice nelle relazioni familiari può dirsi terzo rispetto alla ricerca della verità e quanto, invece, egli stesso orientato a salvaguardare la verità – ma verrebbe da dire quale verità – in adempimento di un'esigenza di eguaglianza sostanziale? Quanto la ricerca della verità sulle relazioni familiari può essere affidata al giudice? Quanto il giudice può prendere (o deve) prendere parte al viaggio sulla verità che una o più parti immettono nella scena del processo e con quali strumenti?*

G.L. Alla domanda, che in parte implica un richiamo a quanto ho già osservato rispondendo al primo quesito, non credo sia possibile fornire un'unica risposta, in quanto, come già emerso dall'analisi dei casi sopra esaminati, forse in nessun settore come quello del diritto di famiglia il principio di verità assume un rilievo polivalente, potendo costituire un criterio ineludibile di riferimento o anche profilarsi come un non valore o come un mito o un feticcio. Ci sono controversie che coinvolgono la centralità della persona, la sua dignità e i suoi diritti fondamentali, e per questo esigono che ogni attentato a tali valori primari sia accertato e perseguito dal giudice, il quale è tenuto, in forza di un preciso obbligo costituzionale, a farsi garante di detti diritti ed a fornire loro piena tutela; altre che postulano l'applicazione del principio dell'interesse superiore del minore, quale criterio di riferimento prevalente su ogni altro interesse, da tutelare quindi in via prioritaria anche rispetto alla verità; altre ancora che attengono a interessi specifici di natura economica tra soggetti adulti, nelle quali il criterio della verità viene in gioco in modo diverso, anche in considerazione dello spazio sempre maggiore riconosciuto all'autonomia privata delle parti.

Sarà utile qualche specificazione.

In tema di separazione personale, istituto che nella riforma del diritto di famiglia ha assunto una configurazione del tutto nuova, ispirata ad una concezione personalistica dell'unione familiare, fondata sulla reciprocità e sulla solidarietà necessaria perché la convivenza non appaia intollerabile, affrancata – come efficacemente si esprimeva Stefano Rodotà – da quel groviglio di obblighi che sancivano diseguaglianza e discriminazione ed imponevano di considerare tollerabile anche ciò che più non era, il concetto di *intollerabilità* della prosecuzione della convivenza va declinato ponendo l'accento sull'elemento volontaristico, che non richiede l'esistenza di situazioni oggettivamente idonee a determinare, secondo nozioni di comune esperienza, detta intollerabilità. Questo vuol dire che non va perseguita in giudizio la prova di circostanze oggettive apprezzabili come cause della crisi, ma è sufficiente accertare l'esistenza, anche in un solo coniuge, di uno stato di disaffezione che renda insostenibile la prosecuzione della convivenza, siccome irrimediabilmente contrastante, nella percezione di quel coniuge, con una accettabile condizione esistenziale.

Questa impostazione comporta da un lato una chiara limitazione dei poteri del giudice, che riduce il suo ambito di valutazione ad una mera presa d'atto della volontà di separarsi maturata anche in una sola delle parti, prescindendo dalle *narrazioni* che in ordi-

ne a tale volontà le parti stesse possano fornire, dall'altro lato la pressoché totale assenza nell'esperienza giurisprudenziale di decisioni di rigetto della domanda di separazione per mancata prova dell'intollerabilità della convivenza. Tale presa d'atto non esige alcun controllo da parte del giudice circa il grado di penosità, nella percezione del richiedente, del vivere insieme, ma finisce con l'identificare tale penosità con la stessa decisione di separarsi. Il conflitto tra libertà e responsabilità trova in tal modo soluzione al di fuori di ogni intervento del giudice impositivo di un legame che è di per sua natura immune da ogni coercizione legale: se è vero infatti che la comunione materiale e spirituale dei coniugi trova il suo fondamento nell'amore e nel rispetto reciproco, la persistenza nel tempo di tale comunione di affetti non è tutelata dal diritto.

L'esigenza di autolimitare lo spazio di cognizione e di valutazione del giudice si pone inoltre nei casi in cui occorre verificare la sussistenza di motivi di addebito della separazione o accertare se vi è stata riconciliazione tra i coniugi. Ed invero in tali casi vengono in rilievo non già gli stati d'animo che appartengono alla sfera dei sentimenti, tanto difficili da decifrare in quanto permeati da un tasso di soggettivismo che rende del tutto incerta non solo la loro pregnanza, ma anche il momento del loro verificarsi, ma i comportamenti caratterizzanti la fattispecie, che hanno la forza di interpellare i loro autori agganciandoli alle conseguenti responsabilità. Ciò presuppone ancora una volta la consapevolezza che non spetta allo Stato, attraverso i suoi giudici, andare a ricercare nella sfera privata l'autenticità dei sentimenti provati o lo spirito di solidarietà recuperato.

Il centro del discorso si sposta dunque per l'addebito sull'efficacia causale delle condotte violative dei doveri coniugali nel determinarsi della crisi, con esclusione di ogni automatismo; per la riconciliazione l'analisi si trasferisce dal clima nel quale è maturata la ripresa del rapporto tra i coniugi, dalla ricerca dei moti dell'animo che possono aver ispirato detta ripresa, alla individuazione dei comportamenti oggettivamente diretti a rivelare il ripristino della comunione di vita nella sua materialità e quotidianità, prescindendo da irrilevanti riserve mentali ed ancorando il giudizio a criteri di responsabilità e di tutela dell'affidamento dell'altro coniuge. In questa chiave correttamente si ritiene che anche una infedeltà meramente apparente possa essere causa di addebito.

Quanto infine alle controversie tra adulti relative a questioni economiche, come quelle volte al riconoscimento dell'assegno di separazione o di divorzio o all'assegnazione della casa familiare, è evidente la necessità di far riferimento, nel contrasto tra le parti, al canone della verità oggettiva, intesa come ricostruzione puntuale degli elementi concreti sui quali può fondarsi la spettanza del bene richiesto.

Tengo infine a precisare che la mia posizione sul ruolo del giudice nelle liti familiari non coinvolgenti soggetti minori (se si tratta di minori il discorso è completamente diverso) non nega affatto che il sentimento sia una componente essenziale della giuridicità dei rapporti familiari: al contrario resto convinta, in adesione a quanto emerso nel recente congresso dell'associazione Cammino sul *Diritto d'amore* (v. in particolare la relazione di M. Bianca, *Diritti d'amore e rapporti familiari*, in *Giustizia Insieme*, 22 aprile 2024), che sia ravvisabile un saldo intreccio tra diritto e vita, tra diritto e amore, tale da far configurare

il secondo come oggetto del primo e da consentire di rintracciare nel diritto non solo la regola, ma anche la proiezione dei sentimenti.

Ma sono altrettanto convinta, seguendo ancora una volta l'insegnamento di Stefano Rodotà, che se il diritto rinuncia in relazione ai rapporti tra adulti alla sua forza costrittiva, riconoscendo l'esistenza di uno spazio in cui non può entrare, esso recupera per sé una nuova fonte di legittimazione, che ha radice nel rispetto delle persone, della loro dignità e quindi anche dei loro affetti e delle loro emozioni. Per tale via non è tanto il sentimento in sé, isolatamente considerato, ad essere oggetto di tutela, quanto i diritti fondamentali il cui rispetto deve costituire l'essenza della relazione affettiva tra coniugi o conviventi.

In estrema e conclusiva sintesi sul punto, ritengo che il principio personalista che anima la nostra Costituzione ed il riconoscimento del valore assoluto e centrale della persona, con i suoi diritti ed i suoi doveri, impongano di filtrare emozioni e sentimenti attraverso l'analisi della loro capacità di ledere i diritti fondamentali, i principi di eguaglianza e solidarietà e di pari dignità di tutti gli esseri umani, non senza per questo dimenticare l'importanza della dimensione sentimentale ed emotiva che sta alla base del nostro agire.

M. S. A mio avviso, la terzietà del Giudice non può essere messa in discussione, neppure nell'ambito delle relazioni familiari, trattandosi pur sempre di controversie nelle quali si agitano opposte pretese rimesse al suo convincimento maturato nel rispetto delle regole del processo. A questa terzietà il giudice non può abdicare neppure per salvaguardare «la verità» in adempimento di un'esigenza di eguaglianza sostanziale.

Vero è che, in virtù delle nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, il giudice è dotato di poteri officiosi attribuitigli dal legislatore, evidentemente proprio in adempimento di un'esigenza di eguaglianza sostanziale.

Basti pensare all'articolo 473-bis 2, c.p.c., rubricato «Poteri del giudice», a tenore del quale, «a tutela dei minori, il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria».

Anche le norme sull'ascolto del minore (artt. 473-bis. 4 s., c.p.c.), a ben vedere, si riverberano sul tema, visto che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione nell'ambito dei provvedimenti che lo riguardano.

Allo stesso modo è da considerare il potere del giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio (art. 473-bis. 25, c.p.c.) e l'intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori (art. 473-bis. 27, c.p.c.).

Anche con riguardo al contrasto della violenza domestica e di genere, il giudice è dotato di poteri particolari (artt. 473-bis. 40 e ss., c.p.c.).

In conclusione, con questi strumenti, opportunamente utilizzati, il giudice, pur nel rispetto della sua terzietà, prende parte al viaggio sulla verità che una o più parti immettono nella scena del processo.

R.C. *Il diritto a conoscere le proprie origini ed i suoi altalenanti svolgimenti nella giurisprudenza costituzionale, convenzionale, di legittimità e di merito aprono una finestra su un fascio di questioni delicate, a loro volte immerse pienamente nel tema del bilanciamento dei diritti e degli interessi. Quanto, secondo Voi, la ricerca della verità espressa dall'individuo "errante" che si domanda chi lo abbia generato risente del complesso dispiegarsi del diritto tra le Corti dei diritti – nazionali e non – e nelle Corti? E questo dispiegarsi complesso, altalenante, frastagliato, come si coniuga con le esigenze sottese ai rapporti ed alle relazioni familiari? Quanto dunque di oggettivo condiziona il diritto soggettivo del singolo alla ricerca della verità?*

G.L. Il principio di verità, inteso il concetto in termini di oggettività e materialità, di realtà viva nell'ambito delle relazioni tra persone, torna prepotentemente in evidenza quanto al diritto dell'adottato o comunque del nato da parto anonimo di conoscere le proprie origini.

Si tratta di un diritto annoverato tra i diritti della personalità nella legislazione di vari Paesi europei, che trova espresso riconoscimento nell'art. 7 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e nell'art. 30 della Convenzione de L'Aja del 1993. La Raccomandazione n. 1443 /2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha inoltre invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e ad eliminare dalle disposizioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

Come appare evidente, nelle azioni tese a far valere il diritto alla identità personale attraverso la conoscenza delle proprie origini la prospettiva è completamente rovesciata rispetto a quanto avviene nei casi precedentemente esaminati, in quanto il diritto in questione è riconosciuto e tutelato non già mediante la conservazione delle preesistenti relazioni socio-affettive, ma attraverso il disvelamento di un dato oggettivo, la genitorialità naturale, la nascita da persona sconosciuta, idoneo a ricomporre nella sua pienezza tale identità.

Questo diritto deve tuttavia confrontarsi con l'esigenza di protezione della identità della madre che si sia avvalsa del diritto di non essere nominata nell'atto di nascita: l'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 dispone che *l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata.*

Viene allora in gioco non tanto la necessità di un bilanciamento tra l'interesse della madre a conservare l'anonimato e quello del figlio a conoscere la propria discendenza biologica, come si sostiene da alcuni commentatori, ma l'esigenza di comporre la portata di due diritti contrapposti, quello alla conoscenza e quello alla non conoscenza, che sono entrambi meritevoli di tutela e che si collocano su piani diversi e ben delineati: quello della madre, tutelato dall'art. 30 del d.p.r. n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile e dall'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, è affidato alla sua

stessa insindacabile (ma non immodificabile) determinazione a conservare l'anonimato, mentre quello del figlio, trovando un limite insuperabile nella persistenza della contrarietà della donna a svelare la propria identità, non è affatto superiore, ma può vantare piena tutela soltanto una volta rimosso detto limite.

Tale composizione tra diritti diversi ha trovato chiara definizione nella giurisprudenza costituzionale. Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 278, ribaltando l'indirizzo espresso con la precedente sentenza n. 425 del 2005, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la donna che avesse dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata, al fine di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Con detta decisione, che aderiva ai principi espressi nella sentenza della Corte EDU del 25 settembre 2012 Godelli c. Italia, la quale aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della CEDU per non aver stabilito un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti, così superando il margine di valutazione spettante alla stregua del parametro convenzionale, la Consulta ha demandato al legislatore il compito di *introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato*.

È altresì noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1946 del 2017, preso atto della perdurante inerzia del legislatore nella regolazione del procedimento di interpello, hanno ritenuto che detta inerzia non esonerasse il giudice dall'applicazione diretta e immediata del principio dettato nella sentenza additiva del giudice delle leggi, ma gli imponesse di reperire nel sistema le regole più idonee alla soluzione del caso, ed hanno quindi affermato la possibilità per i tribunali per i minorenni di interpellare la madre, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca della precedente dichiarazione, con modalità procedurali tratte dal quadro normativo generale, comunque idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il pieno rispetto della dignità della donna.

La giurisprudenza successiva si è data altresì carico di dare soluzione ad alcuni problemi connessi, come quello della estensibilità del diritto in discorso anche alla conoscenza delle generalità di fratelli e sorelle biologici o quello relativo alla possibilità di conoscere le proprie origini nell'ipotesi in cui la madre biologica sia defunta.

È agevole rilevare che le aperture della Corte Costituzionale e i nuovi orientamenti della Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo che aveva patrocinato una soluzione non preclusiva, esprimono una nuova sensibilità rispetto alla aspirazione dei figli nati da parto anonimo a conoscere le proprie origini biologiche e la propria storia, una sensibilità che si dà carico, pur nel silenzio del legislatore, di apprestare loro da subito una adeguata tutela. Tale approccio riflette certamente non solo il venir meno dello stigma censorio nei confronti della scelta materna del parto anonimo, ma anche, ancora una volta, una forte attenzione ai diritti fondamentali della persona, tenuto conto della capacità di influenza della conoscenza delle proprie radici sullo sviluppo dell'individuo e sulla sua vita di relazione.

È in ogni caso importante sottolineare che una volta venuta meno la scelta della madre per l'anonimato il diritto del figlio a conoscere le proprie origini si espande in tutta la sua pienezza in direzione della *verità*, intesa come accadimento che deve essere accertato nella sua concretezza e deve essergli consegnato, affinché egli possa ricostruire la sua storia familiare e completare la sua identità personale, riempiendo finalmente quel buco nero, quel vuoto capace di devastare la vita di chi è alla ricerca delle proprie origini e non si rassegna a rimanere nell'ignoranza.

Può allora configurarsi in questo caso un *diritto alla verità*, inteso come diritto di acquisire senza limitazioni le informazioni necessarie per l'esercizio di altri diritti, cui si collega strumentalmente il diritto a che siano svolte indagini adeguate ai fini dell'accertamento della verità. In questa prospettiva il diritto alla verità può declinarsi, come ha osservato Antonio Ruggeri in varie occasioni (v. in particolare *Verità e Costituzione*, intervista di Roberto Conti, in *Accademia*, n. 2/2023; *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, in *Consultaonline*, 2019, p. 352), anche in termini di *dovere di verità*, ossia come dovere non solo dei singoli, ma anche dello Stato, attraverso i suoi giudici, di dare attuazione a detto diritto, così realizzando un rapporto di reciproca implicazione tra verità e sovranità.

Resta il problema della possibilità di riconoscere tutela anche alle istanze di riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini nei casi di nascita da fecondazione eterologa, attesa la prevista prescrizione di anonimato del donatore di gameti.

M.S. Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini è sancito all'art. 28 della legge 184/1983, così come modificato dalla Novella del 2001, che, superando l'originaria impostazione cui si è fatto cenno rispondendo al secondo quesito, ha stabilito in primo luogo che il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. Vi è dunque in linea di principio il superamento della originaria visione dell'adozione legittimante fondata su «segreti e bugie». Al riguardo si veda la già citata Cass. n. 230/2023. Inoltre, la norma, ai commi 5 e 6, recependo le indicazioni provenienti dalla legislazione e dalla giurisprudenza sovranazionale, ha attribuito al figlio adottato il diritto di conoscere – secondo tempi previsti dalla legge stessa – chi siano i suoi genitori biologici.

L'individuo «errante» che si domanda chi lo abbia generato gode dunque di un diritto direttamente esercitabile, non mediato da autorizzazioni o valutazioni giudiziali di sorta.

È solo nel caso di parto anonimo che il diritto del figlio a conoscere la verità delle proprie origini trova un – anche se non più insormontabile – ostacolo: infatti, il comma 7 dell'art. 28 stabilisce che «L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396». Disposizione che trova sponda nell'art. 93, comma 2, cod. privacy, giusta il quale «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in

copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

In un primo momento la Corte costituzionale (22 novembre 2013, n. 278) – sulla scia di una sentenza della Corte Edu (25 settembre 2012, Godelli c. Italia, ricorso n. 33783/2009) – è intervenuta dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, l. ad., laddove non consente «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto».

Nella visione della Corte la tutela assicurata all’anonimato della madre deve essere valutata in una prospettiva per così dire «diacronica»: infatti «la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”». In relazione a tale ultimo profilo, infatti, la dichiarazione di anonimato può essere riguardata alla stregua di «opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta».

La statuizione ha trovato ulteriore specificazione nella successiva sentenza Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946: il figlio che lo richieda – pur in mancanza di una legge che regoli le modalità dell’interpello materno – ha diritto a conoscere l’identità della madre «anonima», purché ella, opportunamente interpellata dal tribunale, acconsenta ad instaurare il legame genitoriale «di fatto» che non è di per sé precluso a priori dalla mancata formalizzazione del rapporto di filiazione. Viceversa, in mancanza della volontà espressa dalla madre, il figlio non potrà accedere alle informazioni relative alla sua identità biologica.

La breccia aperta dai predetti interventi giurisprudenziali ha condotto a ulteriori erosioni della cristallizzazione degli effetti dell’anonimato, riconoscendo il diritto del figlio di madre anonima di conoscerne l’identità una volta morta la madre, o se questa è irreperibile (Cass., 21 luglio 2016, n. 15024 più di recente confermata da Cass., 9 settembre 2022, n. 26616). La morte della madre, infatti, determina l’illegittimità dell’irreversibilità del segreto, estinguendo *in toto* il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ogniqualvolta manchi oggettivamente (a causa del decesso della madre) la possibilità di revoca della dichiarazione di anonimato.

Verrebbero meno inoltre, in tali casi, le ragioni di protezione che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela solo nel corso della vita della partoriente.

Isolata, ma condivisibile, una decisione di merito (Trib. min. Milano, 7 settembre 2020) che ha evidenziato come la posizione della Suprema Corte risulti incoerente allorché da un lato afferma che «il diritto all’identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell’“identità sociale” costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costruito dopo aver esercitato il diritto di anonimato», ma dall’altro lato riconosce un diritto incondizionato del figlio adottato al disvelamento dell’identità della madre biologica deceduta.

Non può poi non mettersi in rilievo come il riconoscimento di una espansione piena del diritto del figlio a conoscere le proprie origini per effetto del decesso della madre si pone peraltro in contrasto con il tenore dell'art. 93, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale stabilisce una precisa finestra temporale nella quale la privacy della donna partoriente è protetta, volutamente estesa per tutta la vita del nato. Di guisa che l'evento della morte della madre non si qualifica come «causa estintiva incondizionata», rendendo semmai opportuno (o necessario) l'accertamento in concreto che non vi siano ragioni di pregiudizio dell'identità sociale e familiare della madre deceduta.

Siffatte riflessioni inducono dunque a domandarsi se il punto di bilanciamento individuato dal «diritto vivente» tra anonimato e verità non meriti un ripensamento, specie in relazione all'ambito in discorso, in cui, a ben vedere, il celamento della verità non risponde all'interesse della sola madre, ma a quello più generale di evitare che la donna in gravidanza si determini a scelte – anche nella prospettiva del nato – ben più tragiche.

Da ultimo, non può sottacersi quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, legge n. 40/2004, alla cui stregua in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi; di riflesso, nella fattispecie, il diritto del nato a conoscere le proprie origini biologiche o genetiche è completamente azzerato, ovviamente al fine di favorire la «donazione» dei gameti, che rende possibile la procreazione eterologa.

Nella controversa fattispecie della procreazione eterologa, dunque, quello che è certo è che, in ultima analisi, è il diritto di chi accede a queste tecniche a prevalere su quello del nato a conoscere le proprie origini.

Riflessione conclusiva

R.C. Si provano sincero godimento e appagamento dalla lettura delle risposte della Presidente Gabriella Luccioli e del Prof. Michele Sesta. L'approccio riservato al tema verità nei rapporti familiari è decisamente collegato all'esperienza professionale diversa che ciascuno di loro incarna.

La prima Giudice – impareggiabile figura di donna magistrato di legittimità – alla quale sono riferibili alcune delle pietre miliari della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di diritti fondamentali, di persone, famiglie e parità di trattamento fra generi; il secondo Accademico di rango su temi civilistici e familiaristi. La prima da sempre a confronto con i casi destinati a produrre diritto vivente nomofilattico ed oggi ancora di più protagonista rispetto ai tanti luoghi di discussione sui temi che ruotano attorno alla persona che la vedono interprete autorevole e apprezzata, il secondo naturalmente portato ad analizzare i casi con la prospettiva dello studioso che inquadra le vicende nel sistema, le colloca in una disciplina generale, ricostruisce nel tempo le risposte legislative e giurisprudenziali prefigurando i nodi problematici da svolgere. Ed è già questo uno dei frutti fecondi di questa intervista che armonica-

mente lega le riflessioni dei due protagonisti, riannodandole in modo da creare un luogo nuovo, un mosaico da guardare nel suo insieme, in modo che l'una parte è allo stesso tempo inizio e fine dell'altra. Un mosaico che costituisce risposta rigorosa e al contempo sobria ad accuse infamanti e gravemente delegittimanti di chi, ancora nell'anno 2024, offre della magistratura un'immagine disancorata dal quadro costituzionale che le è proprio.

Il privilegio di "chiudere" una conversazione tra "persone" autorevoli, quanto quello di "apirla" ed offrire agli interlocutori alcune domande non può dunque aggiungere nulla alla ricchezza del dialogo fra i due intervistati, ma suggerisce solo qualche chiarimento.

Potrà sembrare paradossale, ma sono le domande a fare da collante alle interviste sulla verità che *Accademia* ha accolto condividendo un progetto o, se si vuole, un ragionamento fondato su alcuni presupposti di base. Fra questi, quello che tiene insieme le interviste di Antonio Ruggeri, Aurelio Gentili e Renato Rordorf quanto quella che oggi si chiude è il "primato della domanda", di gadameriana memoria.

Scrivendo il filosofo tedesco che se si vuole comprendere il contenuto di una proposizione, essa scaturisce dalla domanda, alla quale spetta il primato nella logica. È però vero, prosegue Gadamer, che la domanda stessa "è ancora una risposta", essa stessa rispondendo all'esigenza di una ricerca mossa da una ricerca, da un ragionamento proposto a chi è chiamato ad offrire una risposta. Il primato della domanda rispetto alla proposizione significa che "quando si intende una domanda, non si può evitare di porla a sé stessi." "Sia la domanda che la risposta, in quanto proposizioni, hanno dunque una funzione ermeneutica. Tutte e due sono un rivolgersi ad altri" ed è proprio questa prospettiva a garantire la "verità" "perché questa verità è sempre situata in un orizzonte, nel quale è incluso anche colui a cui è diretta la proposizione".

Quando, dunque, una risposta, secondo Gadamer, è vera? Non è affatto strano che il ragionamento sul *primato* fra domanda e risposta sia stato svolto in un saggio del filosofo tedesco apparso nella sua traduzione italiana sulla *Rivista di filosofia* dell'anno 1956 e intitolato, appunto "Che cos'è la verità?"

Alla domanda su cosa sia la verità Gadamer risponde con questa espressione: "quello che noi intendiamo per verità, evidenza, non essere nascosto delle cose ha la sua temporalità e storicità." "Verità significa non-essere-nascosto. Presentare ciò che non è nascosto, render evidente, questo è il senso del discorso". Ed aggiunge, ancora: "Nel nostro continuo sforzo di intendere la verità, ci accorgiamo con stupore di non potere dire la verità senza interrogare, senza rispondere e quindi senza stabilire un accordo comune. L'aspetto più sorprendente del linguaggio e del dialogo è che io stesso, nel parlare con un altro, non sono legato a quello che penso, che nessuno di noi abbraccia l'intera verità nel suo pensiero, ma che pure l'intera verità può abbracciarci entrambi nel nostro singolo pensiero."

Ora, le parole di Gadamer aiutano a me pare in modo straordinario a "leggere" le riflessioni di Gabriella Luccioli e Michele Sesta, appunto collegandole materialmente sia alle domande loro poste sul tema della verità nel diritto di famiglia che, idealmente, alle

riflessioni già ricordate nelle due interviste, anch'esse dedicate ai temi "verità e Costituzione" e "Verità e diritto civile" rispettivamente di Ruggeri, Gentili e Rordorf.

Il viaggio odierno dei due giuristi è confortevole e confortante. Perché entrambi sono saliti sul carro della verità e sono riusciti a declinarla nel modo plurale, polisemico che esso reca in sé. E già questo fa della verità un valore fondamentale, perché i vari volti, le diverse declinazioni della verità nei rapporti familiari viaggiano con la persona, con i suoi valori costituzionali che sono, essi stessi, plurali, alimentandosi continuamente grazie al circuito ormai saldamente creato fra Carte dei valori e giudici, nazionali e sovranazionali. Tanto plurali da richiedere una protezione ed una tutela differenziata per quanto plurale, ricco, non finito, è il valore della persona. Da qui la delicatezza del rapporto fra verità e diritto sul quale giustamente si soffermano i nostri interlocutori, giungendo alla medesima conclusione di G. Vettori, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2022, 142: "In tale contesto il richiamo alla giustizia ha il compito di decostruire e ripensare la teoria e la configurazione degli istituti fondamentali del diritto privato per fissare un controllo affidato, oggi, a fonti diverse del passato. Non più solo la legge ma anche i principi costituzionali e sovranazionali. Non più solo la volontà popolare espressa, in procedure legali fissate nelle norme. Ma legislazione e giurisdizione interna e internazionale, in dialogo fra loro. Questo il tratto del tempo. *Questa la "verità" della giustizia nel diritto.*"

La dimensione del diritto viaggia, nei rapporti e nelle relazioni familiari, insieme al patrimonio dei valori che fanno capo alla persona e che sono essi stessi condizionati dall'esperienza nella quale si conduce l'esistenza umana, dal contesto sociale e culturale che fa emergere o arretrare taluni degli aspetti della persona – minore e non – o, meglio, delle persone coinvolte nei rapporti e nelle relazioni familiari, appunto creando esigenze di tutela e protezione, eliminandone altre, ridisegnando i rapporti e le relazioni fra questi valori, ponendo le basi per nuovi bilanciamenti.

Gli approdi normativi in tema di legittimazione alle – e termini delle – azioni di impugnazione e riconoscimento della paternità riflettono, dunque, il grado di considerazione assunto nel tempo dalla centralità del superiore interesse del minore e dalla genitorialità sociale. La misura di questo nuovo sentire è così passata attraverso vari percorsi che hanno visto diversi protagonisti cooperare tra loro.

Ecco che pensare alla paternità, alla maternità, alla genitorialità ed alle relazioni familiari in generale non può che evocare quel desiderio di tenere ben presente la verità, il non celare, il non nascondere la profondità di quelle relazioni "umane" che vanno nel tempo delineandosi in modo diverso. Essere figlio del nostro tempo è cosa diversa dall'essere figlio della generazione di chi scrive. Questa esigenza di non celamento è tanto plurale nei contenuti e negli esiti di tutela a seconda delle vicende che passano sotto la lente dell'osservatore quanto nei "soggetti" che sono tenuti a quest'opera di disvelamento: si diceva, appunto, legislatori, costituzionali e non, Giudici – costituzionali e comuni, nazionali e sovranazionali – accademici, ceto forense, associazioni del terzo settore.

Quanto alla pluralità del concetto di verità – sul quale Luccioli e Sesta si soffermano ciascuno in modo profondo e ricco – ed alla diversità di approccio che l'ordinamento segue nel considerarlo all'interno delle relazioni familiari non sembra che il "principio di verità" venga per ciò stesso depotenziato. Anzi, al contrario, esso conferma la sua cen-

tralità pur risultando, in relazione all'esistenza di altri concorrenti valori, ponderato o declinato in modo diverso o, addirittura non considerato, nascosto, occultato.

Su questo versante i rapporti fra verità biologica, verità legale e verità sociale nei rapporti familiari genitori-figli non vanno probabilmente declinati in termini di primato dell'una sull'altra essendo, piuttosto, espressione al contempo di un disvelamento di aspetti non adeguatamente considerati fino ad un dato momento storico e, per altro verso, di un diverso temperamento del complesso di interessi personali, tutti di particolare peso, riferibili a figli, genitori e contesto – o coscienza che dir si voglia – sociale. In guisa che l'equilibrio, certo difficile, oggi raggiunto è espressione di un temperamento fra i diversi valori fondamentali che fanno capo alle persone coinvolte. Un equilibrio oggi diverso da quello avvertito come “vero” nel passato recente e che ha trovato risposte diverse rispetto a quelle precedenti per effetto di un concentrico operare dei soggetti che, a vario titolo, hanno legittimazione ad occuparsi delle relazioni familiari. Che questo bilanciamento in atto raggiunto sia più o meno appagante – e sul punto vi sono accenni nelle risposte che fanno trapelare una certa insoddisfazione rispetto a talune delle soluzioni raggiunte a livello normativo e/o giurisprudenziale – non incrina in alcun modo la centralità del diritto alla verità nelle relazioni familiari anzi dimostrandone, un po' come per tutti i diritti fondamentali, la sua vera essenza, composta da diversi aspetti tutti riconducibili alla persona, adulta e minore, inserita nel contesto sociale in cui conduce la propria esistenza. Emanuela Navarretta ha di recente affermato che “Il concetto incandescente della verità non coincide con il diritto, ma la verità resta un obiettivo che orienta la costruzione della forma del diritto e le infonde una tensione, che non la irrigidisce una volta per tutte, ma neppure la rimette di continuo in discussione, contraddicendo le altre esigenze del diritto” – *“Ragioni del diritto” e “ragionamenti nel diritto” (Riflessioni in margine ai «Discorsi sul diritto» di Umberto Breccia)*, in Riv. dir. civ. n. 2/2020, 366 –. È dunque questa tensione che sta alla base delle relazioni familiari a dimostrare che i bilanciamenti cercati e raggiunti dal legislatore sono indubbiamente orientati a valorizzare e proteggere l'interesse superiore del minore, determinando un arretramento di tutela rispetto alla verità biologica. Il punto è che questa tutela finisce col proiettarsi nel tempo fin quando il minore non è più tale. E qui il compito di mediare fra i diritti fondamentali che ruotano attorno alle relazioni familiari è compito estremamente complesso, affatto conchiuso e ingessato ma, al contrario, ancora bisognoso di adattamenti spesso occasionati dall'irripetibile diversità dei fatti che popolano le relazioni familiari e, in definitiva, la persona.

Sul piano soggettivo, la circostanza che la ricerca della verità e la protezione di questo valore trovino nel sistema una pluralità di centri di imputazione è essa stessa un valore. E che tra questi il ruolo del giudice, accanto a quello del legislatore, sia andato nel tempo accrescendosi, come hanno testimoniato in modo convergente le risposte che precedono, non può che confermare la “verità” di quanto ha sostenuto Ruggeri nella prima intervista su “Verità e Costituzione”: “la centralità del giudice, di ogni giudice (sovranzionale e interno, costituzionale e comune), chiamato ad esercitare un *munus* di cruciale rilievo in vista dell'ottimale appagamento di alcuni bisogni diffusamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo sociale e, per ciò stesso, al fine della integra trasmissione nel tempo dell'ordinamento e della sua identità, dunque pure al servizio

della verità costituzionale.” Giova dunque sottolineare nuovamente che la materia delle relazioni familiari è dunque testimonianza tangibile ed incontestabile di questo accrescimento del ruolo giudiziario come ha ricordato Sesta: “il giudice, pur nel rispetto della sua terzietà, prende parte al viaggio sulla verità che una o più parti immettono nella scena del processo”. Un giudice che non è sempre decisore ma, volta a volta, semplice mediatore, traghettatore e portiere capace di adoperarsi per la ricerca di una soluzione negoziata della crisi familiare.

Occorre certo chiedersi se esista, fra i diversi protagonisti nella ricerca della verità in ambito familiare, un fattore ordinante. La risposta sembrerebbe scontata: la Costituzione! E ad essa occorre ispirarsi da parte di tutti i “costruttori di verità”. Il punto è che è la stessa Costituzione, nella sua grandezza, ad offrire elementi che necessariamente si plasmano in funzione del tempo nel quale i fatti regolati si manifestano, assumendo così portata e significato che si prestano, a volte, a letture diverse, profondamente diverse soprattutto quando esse si calano in contesti sociali oggetto di profonde trasformazioni. Non va d'altra parte dimenticato che le verità costituzionali sono sempre plurime per scelta stessa del costituente. Rispetto alla pluralità delle verità costituzionali che sono condensate nella Carta si vanno formando nel corpo sociale consuetudini interpretative diffuse ad opera dei giudici (più volte, sul punto A. Ruggeri) che, attraverso il diritto vivente fanno “vivere” e “respirare” la Costituzione in un processo, come si diceva, mai concluso ma continuamente destinato a modificarsi in relazione alla formazione, successiva, di un'ulteriore verità costituzionale grazie all'intervento interpretativo dei giudici. Non occorre, dunque, di ciò eccessivamente preoccuparsi ad avviso di chi scrive. Michele Sesta e Gabriella Luccioli lo hanno testimoniato da par loro nelle loro “risposte” se appunto si fa affidamento sulla capacità ordinante che la stessa Costituzione ha in sé, aprendosi per sua stessa scelta alle fonti sovranazionali secondo una prospettiva di mutua integrazione – Corte cost. n. 388/1999 –. Sono appunto, il confronto, il ragionare insieme, il dissentire rispetto ad un orientamento interpretativo di un plesso giurisdizionale o ad una scelta legislativa o, ancora, rispetto ad una “non scelta” legislativa a tenere insieme il diritto, la comunità dei giuristi e la/le verità ed a realizzare quel “circolo ermeneutico” che ritorna a Gadamer ed alla complessità del ragionare e del decidere nel tempo presente.

Ed è appunto in taluni casi che il diritto alla verità di una relazione familiare diventa “dovere” di verità al quale l'ordinamento deve apprestare risposte. La ricerca delle origini della persona “errante”, i percorsi, tortuosi, che essa ha seguito nel tempo per effetto di scelte legislative e giurisprudenziali nazionali e sovranazionali ne è, ancora, una volta, tangibile e “vera” dimostrazione. Ed è qui che si avverte il punto di tensione fra le scelte legislative – e giurisprudenziali – e la verità, poiché è appunto il giudice costituzionale più di altri a verificare la ragionevolezza e proporzionalità delle scelte operate dal legislatore ed i bilanciamenti dal medesimo operati, mentre è il giudice comune a dover verificare se l'attuale sistema risponda al quadro dei principi costituzionali e ai bisogni di verità o di “non verità” che i protagonisti reclamano.

Si deve ai giudici, del resto, l'affermazione della verità in ordine alle necessità di offrire tutela giuridica alle relazioni fra persone dello stesso sesso. La catena di decisio-

ni dei giudici nazionali e sovranazionali che sta alla base della legislazione in tema di unioni civili è, come ricorda Sesta, illuminante quanto al ruolo formidabile che la giurisdizione può offrire verso la ricerca di verità, per troppo tempo nascosta dal legislatore, attraverso la valorizzazione dei diritti fondamentali delle persone coinvolte e delle tutele riconosciute dal diritto di matrice convenzionale. E sono, ancora una volta, i giudici ad essere investiti di “domande” che tendono ad ottenere un riconoscimento della *verità* dei rapporti creati in relazione alle tecniche di procreazione artificiale. Il terreno è, all'evidenza, scivoloso e friabile, poiché l'assenza di disciplina positiva chiama l'interprete a fare uso degli strumenti ermeneutici in suo possesso per verificare l'applicabilità di disposizioni normative in via analogica o per fare applicazione di principi costituzionali che non possono, in ogni caso, contrastare con la precettività di talune disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condotte dalle quali, ciononostante, possono comunque derivare delle relazioni di affettività. Questioni che continuano ad approdare nelle aule di giustizia e ad interrogare gli interpreti. Vuoti normativi *versus* giudici o *versus* la verità affettiva o *versus* il divieto di configurare relazioni genitoriali *contra legem*?

Su un versante in parte parallelo a quello appena indicato ecco, ancora una volta, emergere il tema del bilanciamento fra diritto alla conoscenza ed alla non conoscenza rispetto alle vicende che abbiano per protagonisti soggetti che chiedano sia fatta luce sulle loro origini biologiche (A. Ruggeri, *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, 354). L'esigenza di verità della quale ciascuno dei protagonisti si fa portatore impone delle scelte, a volte tragiche, che sta appunto alla comunità dei giuristi esaminare, considerare, contestualizzare alla luce della coscienza sociale, che è anche costituzionale.

Ed è appunto questo che Luccioli e Sesta hanno realizzato nelle loro risposte. Alimentare il ragionamento e la verità o la “non verità”. Anche la garanzia della non verità può, infatti, costituire un'esigenza da salvaguardare. Prospettiva, quella del diritto alla *non verità*, che sembra aleggiare nel pensiero del partigiano Milton tratteggiato da Beppe Fenoglio – *Una questione privata*, Torino, 2006 – quando dubita della relazione amorosa della sua donna con un comune amico, anch'egli impegnato al fronte. L'uomo che è per un verso bisognoso di conoscere la verità – “*Avrebbe rinunciato a tutto per quella verità, tra quella verità e l'intelligenza del creato avrebbe optato per la prima... La verità. Una partita di verità tra me e lui. Dovrà dirmelo, da moribondo a moribondo*” – per altro verso è capace di scorgere quanto sarebbe orribile conoscere la verità – «*Se è vero...*». *Era così orribile che si portò le mani sugli occhi, ma con furore quasi volesse accecarsi*” –. Ma anche questa prospettiva, paradossalmente, sembra dimostrare quanto il diritto sia popolato da verità che trovano spazio e si fanno largo fino a materializzarsi nelle risposte che i diversi costruttori di verità tratteggiano senza mai dimenticare il ruolo del diritto, del processo e, in definitiva, della verità che in essi campeggia.

E questa, dunque, la tragicità delle scelte che accompagna il legislatore ed giurista del nostro tempo e che Luccioli e Sesta hanno abilmente governato, incanalandola su percorsi di verità assai utili per la comunità degli interpreti.